



IL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Nascita della Repubblica italiana: 2 giugno 1946.

Entrata in vigore della Costituzione italiana: 1 gennaio 1948.

DAI PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

IL RUOLO DELLA CHIESA CATTOLICA

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Il “nuovo” Concordato - 1984

I principali contenuti del Concordato sono:

- piena libertà Chiesa cattolica;
- tutela edifici di culto Chiesa cattolica;
- Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- assistenza religiosa;
- riconoscimento effetti civili matrimonio canonico (celebrazione e giurisdizione ecclesiastica);
- otto per mille e agevolazioni tributarie;
- riconoscimento enti ecclesiastici;
- riconoscimento titoli di studio (per esempio teologia);
- diffusa bilateralità.

LE ALTRE RELIGIONI

I principali contenuti delle intese:

- assistenza spirituale nelle istituzioni obbligate, come le Forze armate, i luoghi di cura e gli istituti di pena;
- Istruzione, diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso;
- riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle rispettive confessioni religiose;
- trattamento tributario delle confessioni religiose e i loro rapporti finanziari con lo Stato;
- tutela degli edifici di culto e per la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale di ciascuna confessione, a garanzia delle rispettive identità culturali;

- libero esercizio del proprio ministero da parte dei ministri di culto;
- riconoscimento delle festività religiose di ciascuna confessione religiosa.

Le confessioni con intesa:

- Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle comunità ebraiche italiane e la successiva modificazione;
- Unione cristiana evangelica battista d'Italia;
- Chiesa evangelica luterana in Italia;
- Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale;
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
- Chiesa apostolica in Italia;
- Unione Buddhista italiana (firmata il 4 aprile 2007 e approvata con legge);
- Unione Induista italiana.

LA LAICITÀ ITALIANA

Corte Costituzionale 203/1989

Il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.

I contenuti della laicità:

- salvaguardia della libertà religiosa in un "regime" di pluralismo religioso e culturale (203/1989);
- obbligo di rispettare l'autonomia confessionale con divieto di intervenire nella vita interna delle confessioni religiose (259/1990);
- obbligo di equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni religiose ma con possibilità di stipulare concordati o intese quando le specifiche identità confessionali rendano ragionevole la diversità di trattamento (508/2000);
- obbligo di proteggere la coscienza di ciascuna persona, senza riguardo degli specifici contenuti della loro fede o ideologia (440/1995);
- obbligo di distinguere materie civili e religiose con divieto di fare uso politico della religione e viceversa (334/1996).